



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

## Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e Polizia  
Penitenziaria

00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) Email: [flpgiustizia@fpl.it](mailto:flpgiustizia@fpl.it)

Segreteria Nazionale

INFORMATIVA N. 1

ROMA, 10 gennaio 2007

### **BUONI PASTO**

[Superata la circolare n. 153 del 15.12.2004 dell'Agencia delle Entrate.](#)

### **Buono pasto agevolato ANCHE per i lavoratori part-time**

*Concorre a formare la base imponibile Irpef*

*solo la parte eccedente i 5,29 euro giornalieri non essendo necessario  
che l'orario di lavoro preveda il diritto alla pausa per il pranzo*

[Risoluzione n.118/E del 30 ottobre 2006 dell'Agencia delle Entrate](#)

La FLP informa che l'Agencia delle Entrate, con la **risoluzione n.118/E del 30.10.2006**, nel rispondere all'istanza di interpello avanzata da una associazione in merito all'interpretazione dell'art. 51 del DPR n. 917 del 1986, relativamente ad una ravvisata contraddizione tra una precedente risoluzione dell'Agencia (15 dicembre 2004, n. 153) e il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, **ha dato chiarimenti in merito all'imposizione fiscale agevolata dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori a tempo parziale, superando il precedente orientamento dettato dalla risoluzione n. 153/E del 15/12/2004.**

Ne consegue, perciò, che **ANCHE i lavoratori a tempo parziale la cui articolazione del lavoro non prevede una pausa pranzo**, ove fruiscano di buoni pasto, **beneficiano della previsione agevolativa contenuta nell'art. 51, comma 2, lettera c), del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), cioè tassazione e imponibile previdenziale eccedente i 5,29 euro giornalieri.**

**In allegato, la risoluzione dell'Agencia delle Entrate n.118/E del 30 ottobre 2006.**

## COMMENTO

La disciplina relativa al trattamento fiscale dei buoni pasto si incardina nel più vasto ambito della determinazione del reddito di lavoro dipendente. L'articolo 51 del Tuir, al comma 1, dispone che questo è costituito *"da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*. In base al secondo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 51 del Tuir *"si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"*.

Tale disposizione è espressione del principio generale di onnicomprensività che caratterizza il reddito di lavoro dipendente.

Al comma 2 dello stesso articolo 51, tuttavia, il legislatore fiscale prevede una serie di deroghe al principio generale; in particolare, alla lettera c) dispone che non concorrono a formare il reddito *"le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione"*.

La *ratio* della disposizione deve essere ravvisata nella particolare considerazione che la norma riserva alle esigenze del personale dipendente che abbia necessità di consumare il proprio pasto durante il normale orario di lavoro. Ed è in base a questa impostazione che è prevista la detassazione delle prestazioni sostitutive del servizio di mensa e l'esclusione dei buoni pasto, nei limiti sopra indicati, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

**In una precedente pronuncia in merito allo specifico tema del trattamento fiscale dei buoni pasto corrisposti a lavoratori dipendenti con contratto *part-time***, l'Amministrazione finanziaria si era espressa con la citata risoluzione n. 153 del 15/12/2004, la quale si rifaceva alla prassi amministrativa indicata nella circolare n. 326 del 23/12/1997. Il documento specificava che *"ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti"*.

Dunque, **il beneficio fiscale previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera c), era destinato ai soggetti che osservavano un orario di lavoro che prevedeva una pausa per il vitto**, poiché i buoni pasto avevano lo scopo di consentire soltanto l'espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne avevano il diritto. La fruizione di una pausa per il pranzo, secondo tale orientamento, costituiva condizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione.

**Successive disposizioni normative, tuttavia, sono intervenute modificando in parte la disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto.** A tal riguardo, **il DPCM del 18/11/2005** pubblicato nella G.U. del 17/01/2006, emanato in

attuazione della legge n. 80/2005 ed in esecuzione della previsione contenuta nella legge 17/8/2005 n. 168, ha emanato disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi del servizio di mensa, prevedendo, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che il buono pasto è "il documento di legittimazione, anche in forma elettronica", avente determinate caratteristiche "che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".


All'articolo 5, comma 1, lettera c), dello stesso Dpcm è previsto, inoltre, che i "buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempi pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".

Tale previsione normativa, probabilmente introdotta quale diretta conseguenza del mutato contesto degli ambiti lavorativi, sempre più caratterizzati da forme di lavoro flessibili, estende la possibilità di erogare buoni pasto anche ai soggetti assunti a tempo parziale che hanno un'articolazione dell'orario di lavoro che non prevede una pausa pranzo.

Nonostante l'ambito di intervento del provvedimento in questione sia estraneo alla materia fiscale, **l'Agenzia delle entrate ha voluto trarne conseguenze anche ai fini tributari, allo scopo di coordinare le varie discipline vigenti.**

Pertanto, con la risoluzione in commento, in considerazione delle previsioni del citato DPCM, viene espressamente superata l'interpretazione data con la risoluzione n. 153 del 2004, stabilendo che i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir.

**Ne consegue, perciò, che gli importi dei buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato ANCHE assunto con contratto a tempo parziale e che qualora gli Enti corrispondano ai dipendenti i buoni pasto anche per le giornate che non prevedono i rientri pomeridiani, non devono più tassare l'intero importo del buono pasto ma l'eccedenza ai 5,29 euro.**



# Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 30/10/2006 n. 118

**Oggetto:**

Istanza di interpello. Federazione Alfa. Art. 51, comma 2, lett.c), del Tuir. Trattamento fiscale dei buoni pasto

**Testo:**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 del DPR n. 917 del 1986, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Federazione Alfa ritiene che, in materia di corretto trattamento fiscale da applicare ai buoni pasto, vi sia una contraddizione tra la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, emanata dalla scrivente, e il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005.

La Federazione istante fa presente, infatti, che, contrariamente a quanto affermato dalla scrivente con la risoluzione n. 153/2004, sopra citata, il D.P.C.M. in discussione, prevede, all'art. 5, comma 1, lett. c), che al personale assunto con rapporto di lavoro part-time possono essere corrisposti comunque dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.

Atteso quanto sopra, la Federazione istante chiede di sapere se in tale ultima fattispecie trovi applicazione l'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, o se i buoni pasto debbano concorrere alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale, quali compensi in natura, del personale assunto con contratto a tempo parziale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Federazione istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'istanza di interpello pervenuta e' da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentata da una organizzazione sindacale non per esprimere interessi personali della stessa ma interessi diffusi.

Con circolare 31 maggio 2001, n. 50, al punto n. 3.1, e' stato chiarito espressamente che tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpello sono esclusi i "portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati".

In presenza di tale causa di inammissibilita', l'istanza presentata non produce gli effetti tipici dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Cio' premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito la fattispecie prospettata nell'istanza e fornire il seguente parere, reso nel quadro dell'attivita' di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99.

In via preliminare, occorre fare un breve richiamo alla normativa vigente in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir, "il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Lo stesso art. 51 del Tuir, al comma 2, lett. c), prevede poi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in senso organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5,29 euro), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".

Tale ultima previsione normativa costituisce però una deroga al principio di onnicomprensività che caratterizza la tipologia di reddito in discussione ed è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto.

Nel caso specifico dei buoni pasto, si fa presente che gli stessi, rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati.

In merito, la scrivente ha ritenuto opportuno precisare, con risoluzione n. 15 dicembre 2004, n. 153, che "ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti".

La stessa risoluzione n. 153/2004 si rifa, peraltro, a precedenti documenti di prassi amministrativa quali, ad esempio, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, che, al punto 2.2.3., chiarisce che i buoni pasto devono "consentire soltanto l'espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto".

La scrivente ha espresso il parere sopra citato ritenendo che, in assenza di una specifica previsione in materia, solo i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa per il vitto abbiano diritto ai buoni pasto.

Cio' premesso, va considerato che sono recentemente intervenute disposizioni normative che hanno rinnovato il comparto dei servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto.

Al riguardo, l'art. 14-ter et vices del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, inserito in sede di conversione della legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, ha previsto l'emanazione di un decreto diretto, tra l'altro, a disciplinare le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

In esecuzione della predetta delega è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.

Tale decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lett. c), il buono pasto come "il documento di legittimazione, anche in forma elettronica", avente determinate caratteristiche "che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".

Lo stesso D.P.C.M. prevede poi, all'art. 5, comma 1, lett. c), che i "buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".

La previsione normativa sopra citata prevede, di fatto, la possibilità che anche in favore dei dipendenti assunti a tempo parziale, con un'articolazione dell'orario di lavoro che non prevede una pausa per il

pranzo, siano corrisposti buoni pasto da parte del datore di lavoro.

Si deve ritenere che la nuova normativa abbia tenuto conto del fatto che la realta' lavorativa e' sempre piu' caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

Atteso che l'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir fa espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa, ora disciplinate dal provvedimento in discussione, la scrivente ritiene che lo stesso provvedimento, pur non avendo natura tributaria, assuma rilevanza anche ai fini fiscali.

D'altra parte, la normativa fiscale non contiene una disciplina dettagliata delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito di nei limiti previsti.

La risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, deve, pertanto, ritenersi superata.

Ne consegue che, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir.

Tali buoni pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.